



MUNICIPIO GRAVESANO

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE TASSE DI PARCHEGGIO

IL MUNICIPIO DI GRAVESANO

- richiamati gli artt. 107 e 192 LOC, 26 e 44 RALOC;
- art. 46 del Regolamento comunale del 25 febbraio 2012

ordina

Art. 1

La presente ordinanza si applica a tutte le zone in cui sussiste l'obbligo del pagamento della tassa di parcheggio (segn. no. 4.20; art. 48 cpv. 6 OSS).

Art 2

L'obbligo del pagamento della tassa sussiste nei giorni feriali:

- Posteggio Piazzora dalle 07.00 alle 19.00 (escluso il sabato e i giorni festivi)
- Posteggio Via San Pietro dalle 07:00 alle 19:00.

Art. 3

La durata massima consentita e le tariffe sono fissate come segue:

Ubicazione	Durata massima	Tariffa (CHF)	
		1 h	ogni ora successiva
Posteggio Piazzora	12 h	CHF 0.50	CHF 1.00

Ubicazione	Durata massima	Tariffa (CHF)	
		1 h	ogni ora successiva
Posteggio Via San Pietro (Chiesa)	12 h	CHF 0.50	CHF 1.00

Art. 4

Per i parcheggi "Piazzora", "Chiesa" e "Cimitero" e "Municipio", il Municipio rilascia, al prezzo di CHF 30.-/mese, bollini che consentono di parcheggiare, pur non disponendo di un posto fisso, senza alcuna limitazione di tempo e senza pagamento di ulteriori tasse.



MUNICIPIO GRAVESANO

Art. 5

La presente ordinanza entra in vigore con la scadenza dei termini di ricorso e abroga, a tale data, ogni altra disposizione contraria o incompatibile.

Adottata con risoluzione municipale nr. 17 del 12 gennaio 2015

Pubblicata agli albi comunali a norma dell'art. 192 LOC dal 14 gennaio 2015 al 12 febbraio 2015

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione

Modifica dell'art. 4 adottata con risoluzione municipale nr. 115 del 13 febbraio 2017 e regolarmente pubblicata per un periodo di 30 giorni.